



NOTA INFORMATIVA SUL DL N. 210/2015 MILLEPROROGHE (AS 2237)

Nella seduta di mercoledì 10 febbraio l'Aula della Camera ha approvato, con voto di fiducia, il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, c.d. Milleproroghe.

Il provvedimento è stato quindi assegnato alle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato per la sua approvazione definitiva, entro il 28 febbraio p.v., anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Le disposizioni d'interesse per i Comuni contenute nel testo licenziato dalla Camera si aggiungono a quelle già ottenute dall'ANCI a ridosso del varo del Decreto:

- il rinvio a fine 2016 dell'obbligo per le gestioni associate delle funzioni comunali;
- la proroga a fine 2016 della possibilità di utilizzare le risorse per l'edilizia scolastica, stesso termine definito tra l'altro anche per l'attuazione delle norme per la prevenzione degli incendi negli edifici scolastici;
- la proroga al 30 giugno della possibilità dei Comuni di avvalersi di Equitalia per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali.

Il DL contiene numerose novità per gli enti locali tra cui si segnalano:

- la proroga dei contratti a tempo determinato del personale delle città metropolitane e delle provincie. Viene estesa a tutto il 2016 la possibilità per tali enti - anche non in regola con il patto di stabilità interno nell'anno 2015 - di prorogare, per comprovate necessità, i contratti di lavoro a tempo determinato;
- la proroga dei contratti a tempo determinato per i Comuni umbri terremotati. La norma introdotta prevede che, al fine di prorogare per il triennio 2016, 2017 e 2018 le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la Regione Umbria e i relativi Comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti strettamente necessari al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato;
- il finanziamento del fondo di previdenza complementare. La disposizione introdotta prevede che le risorse destinate ai fondi gestori di previdenza complementare di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000

euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

- la proroga dei bandi per le gare per la distribuzione del gas. La norma consente la riprogrammazione delle scadenze per tutti i raggruppamenti di ambiti di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 226/2011. È introdotta, infatti, una proroga ai termini perentori previsti dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli Ambiti territoriali minimi. Inoltre, si abrogano le disposizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relative alle sanzioni per i Comuni. Infine, è previsto l'intervento sostitutivo regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di sei mesi. In caso di inerzia regionale, interviene il Ministero dello Sviluppo economico. In entrambi i casi è nominato un commissario *ad acta*;
- la proroga dell'utilizzo delle risorse da rinegoziazione mutui. È prorogata anche per il 2016 la possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione;
- l'esonero dal rispetto del pareggio di bilancio per i Comuni istituiti a seguito di fusione. Sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle disposizioni relative alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotti dalla legge di stabilità 2016 i Comuni istituiti a seguito di fusione entro il 1° gennaio 2016;
- la proroga dell'obbligatorietà della gestione associata. Slittano al 31 dicembre 2016 i termini - individuati dall'art. 14, comma 31-ter, del D.L. 78/2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni;
- l'ampliamento dei termini per la richiesta di contributo degli enti in dissesto finanziario. È prorogata agli anni 2015, 2016 e 2017 la concessione di un contributo ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto, finanziato con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. La normativa vigente (D.L. n. 174/2012, articolo 3-bis, comma 1) prevede tale possibilità per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, con delibera del dissesto finanziario nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2007 e l'11 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del decreto). Per gli esercizi dal 2015 al 2017, il dissesto deve essere deliberato tra il 12 ottobre 2012 e il 31 dicembre 2015;
- la proroga dell'applicazione delle disposizioni relative al Fondo di trasporto pubblico locale. È differita al 1 gennaio 2017 l'entrata in vigore della disposizione che prevede l'istituzione di un fondo finalizzato all'acquisto e alla riqualificazione

elettrica dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale come previsto dall'articolo 1, comma 866, della L. n. 208/15 (Stabilità 2016);

- la proroga del termine dell'esclusione automatica delle offerte anomale. È prorogato al 31 luglio 2016 il termine stabilito dall'art. 253 comma 20-bis del D. Lgs 163/2006 che consentiva di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale per appalti di lavori, servizi e forniture di importi inferiore alle rispettive soglie comunitarie. Tale disposizione consente l'utilizzo di una procedura snella ed efficace per le Stazioni Appaltanti medio grandi che bandiscono principalmente gare per i lavori di valore compreso fra 1.000.000 di euro e la soglia comunitaria, e gare per i servizi e forniture di valore tra 100.000 euro e la soglia comunitaria;
- la proroga del termine per interventi di edilizia scolastica. È prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.
- la proroga per l'insediamento delle commissioni censuarie locali. I Comuni hanno ulteriori sei mesi di tempo per esprimere i propri rappresentanti nell'ambito delle commissioni censuarie locali, anche in considerazione del rinvio dei decreti attuativi della riforma del catasto correlati con il funzionamento delle stesse commissioni, con particolare riferimento alla sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
- la proroga per l'esenzione dai limiti di acquisto di mobili e arredi. Per il 2016, gli enti locali sono esclusi dal divieto di acquisto di mobili e arredi previsto per le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT dalle norme contenute nella manovra finanziaria per il 2013.
- la riapertura dei termini per il trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti locali. È stato fissato al 31 dicembre 2016 il termine per la richiesta all'Agenzia del Demanio di trasferimento dei beni immobili demaniali agli enti locali.